Fisco, lavoro, scuola e imprese: il Senato ritocca la manovra da 32 miliardi

scritto da Fabiana Capasso | Dicembre 22, 2021
articoli_22_12_2021 26

Caputi: il settore terme è in affanno, urgente la proroga del bonus

scritto da Fabiana Capasso | Dicembre 22, 2021
articoli_22_12_2021 31

Proroga al 31 dicembre anche per le domande di Cassa Covid

scritto da Fabiana Capasso | Dicembre 22, 2021
articoli_22_12_2021 37

Alberghi gestori d’imposta prima del 19 maggio 2020

scritto da Fabiana Capasso | Dicembre 22, 2021
articoli_22_12_2021 39

Gomma Plastica cresce con 23 nuove imprese socie

scritto da Fabiana Capasso | Dicembre 22, 2021
articoli_22_12_2021 43

LAVORO | Regolarizzazione della contribuzione in caso di errata applicazione del massimale contributivo

scritto da Francesco Cotini | Dicembre 22, 2021
Si segnala la pubblicazione del messaggio Inps n. 4412 del 10 dicembre 2021 inerente le “Regolarizzazioni in caso di errata applicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 conseguente alla presentazione di una domanda di riscatto o di accredito

figurativo. Regime sanzionatorio”.

Il messaggio in oggetto definisce una delicata vicenda risalente a dicembre 2020 quando l’Inps, per evitare la prescrizione quinquennale dei contributi (2015-2020), ha inviato a molte imprese richieste di regolarizzazioni inerenti il versamento delle differenze contributive dovute per errata applicazione del massimale.

Grazie all’intervento del nostro Sistema centrale, il messaggio n. 4412 accoglie le istanze delle imprese stabilendo che nelle regolarizzazioni derivanti dall’errata applicazione del massimale contributivo le sanzioni civili da applicarsi per omesso versamento contributivo vengono ridotte al solo tasso di interesse legale.

Breve sintesi della vicenda

La L. n. 335/95 ha introdotto per alcune tipologie di lavoratori (chi si iscrive dall’1.1.1996 a forme pensionistiche obbligatorie e chi esercita l’opzione per il sistema contributivo ex art. 23, l.n. 335/95) **un massimale annuo della base contributiva e pensionabile** oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contributi previdenziali.

Il massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (invalidità, vecchiaia e superstiti – IVS), pertanto la retribuzione eccedente costituisce base imponibile unicamente per le contribuzioni minori.

A partire dal 1996 l’Inps, con la circolare Inps n. 177, ha previsto che i datori di lavoro acquisiscano una dichiarazione del lavoratore attestante l’esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità contributiva ante 1. 1. 1996.

Con la successiva circolare n. 42/2009, è stata disciplinata

la particolare ipotesi in cui l'anzianità antecedente all'1.1.1996 sia acquisita su richiesta del lavoratore, vale a dire nelle ipotesi di riscatto o accredito figurativo. In questo caso l'esclusione dell'applicazione del massimale decorre a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto, subordinatamente all'assolvimento del relativo onere economico o della domanda di accredito figurativo.

Circa un anno fa, l'Inps ha deciso di procedere ad una attività di verifica sul tema e che ha interessato i datori di lavoro privati che operano con il sistema Uniemens, con riferimento a determinate tipologie di anomalie rilevate nei flussi di denuncia.

Pertanto, con il messaggio n. 5062/2020 venivano specificate le tipologie di anomalie e le indicazioni per procedere al recupero dei contributi non versati laddove per il lavoratore venisse accertata la presenza di anzianità contributiva ante 1.1.1996 e l'assenza di esercizio dell'opzione per il sistema contributivo (ex art. 1, co. 23, l. n. 335/1995)

Con il messaggio citato si precisava che il regime sanzionatorio da applicarsi sarebbe stato quello previsto in caso di omissione contributiva (art. 116, co. 8, lettera a) e non di evasione contributiva.

Ciò in quanto nel caso di regolarizzazione che consegua alla variazione dello *status* del lavoratore – da "nuovo iscritto" a "vecchio iscritto" – e che determina la legittimazione dell'Istituto al recupero della contribuzione IVS per effetto della rilevata differenza di imponibile preso a riferimento ai fini dell'adempimento mensile, non risulta ravvisabile l'intento del datore di lavoro di occultare le retribuzioni erogate.

Naturalmente, l'avvio delle attività di controllo sulla corretta applicazione del massimale ha determinato una serie

di contestazioni sulla misura delle sanzioni civili richieste.

In particolare, le eccezioni mosse dalle imprese – e dal nostro Sistema centrale supportate e rappresentate nelle apposite sedi – sono state dirette a evidenziare la connotazione di incertezza dell'obbligo contributivo che, restando condizionato dalle scelte del lavoratore, può, nel corso del rapporto di lavoro, incidere sulla misura dell'onere contributivo che, ove assolto sulla base dell'originaria dichiarazione del lavoratore, potrebbe in concreto determinare una conseguente omissione. Del resto, la L. n. 335/1995 – con riferimento al massimale annuo della base contributiva e pensionabile – non ha previsto specifici obblighi (e conseguenti sanzioni in caso di violazione) in capo ai lavoratori in ordine alla comunicazione al datore di lavoro degli elementi che possono essere destinati a modificare la misura dei conseguenti obblighi contributivi.

In mancanza di comunicazione del lavoratore, il datore di lavoro continua ad adempiere all'obbligo contributivo ritenendo ancora utile, ai fini della misura della contribuzione dovuta, l'unica dichiarazione resa dal lavoratore all'atto dell'assunzione.

In virtù di quanto sopra esposto, l'Inps ha deciso di applicare, fermo restando l'integrale pagamento dei contributi dovuti, la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, sul presupposto che, in assenza di rettifica della dichiarazione originariamente resa dal lavoratore sulla presenza o meno di versamenti contributivi ante 1.1.1996, il datore di lavoro avrebbe continuato a considerare regolarmente adempiuto l'obbligo contributivo

La *ratio* della scelta – da noi caldeggiata e sostenuta e poi dall'Istituto adottata – deve ravvisarsi nell'esigenza di evitare conseguenze eccessivamente onerose in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuto a situazioni di obiettiva incertezza non dipendenti dalla volontà del datore

di lavoro.

Pertanto qualora le imprese avessero già provveduto a ottemperare alle richieste dell'Inps di regolarizzazione inviate lo scorso anno e che non tenevano conto di questa importante novità sarà possibile procedere con le richieste di recupero.

All.to

Messaggio_numero_4412_del_10-12-2021

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200829 f.cotini@confindustria.sa.it

Si segnala la pubblicazione del messaggio Inps n. 4412 del 10 dicembre 2021 inerente le "Regolarizzazioni in caso di errata applicazione del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 conseguente alla presentazione di una domanda di riscatto o di accredito figurativo. Regime sanzionatorio".

Il messaggio in oggetto definisce una delicata vicenda risalente a dicembre 2020 quando l'Inps, per evitare la prescrizione quinquennale dei contributi (2015-2020), ha inviato a molte imprese richieste di regolarizzazioni inerenti il versamento delle differenze contributive dovute per errata applicazione del massimale.

Grazie all'intervento del nostro Sistema centrale, il messaggio n. 4412 accoglie le istanze delle imprese stabilendo che nelle regolarizzazioni derivanti dall'errata applicazione

del massimale contributivo le sanzioni civili da applicarsi per omesso versamento contributivo vengono ridotte al solo tasso di interesse legale.

Breve sintesi della vicenda

La L. n. 335/95 ha introdotto per alcune tipologie di lavoratori (chi si iscrive dall'1.1.1996 a forme pensionistiche obbligatorie e chi esercita l'opzione per il sistema contributivo ex art. 23, l.n. 335/95) **un massimale annuo della base contributiva e pensionabile** oltre il quale la retribuzione non deve essere assoggettata a prelievo di contributi previdenziali.

Il massimale trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (invalidità, vecchiaia e superstiti – IVS), pertanto la retribuzione eccedente costituisce base imponibile unicamente per le contribuzioni minori.

A partire dal 1996 l'Inps, con la circolare Inps n. 177, ha previsto che i datori di lavoro acquisiscano una dichiarazione del lavoratore attestante l'esistenza o meno di periodi utili o utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva ante 1. 1. 1996.

Con la successiva circolare n. 42/2009, è stata disciplinata la particolare ipotesi in cui l'anzianità antecedente all'1.1.1996 sia acquisita su richiesta del lavoratore, vale a dire nelle ipotesi di riscatto o accredito figurativo. In questo caso l'esclusione dell'applicazione del massimale decorre a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto, subordinatamente all'assolvimento del relativo onere economico o della domanda di accredito figurativo.

Circa un anno fa, l'Inps ha deciso di procedere ad una attività di verifica sul tema e che ha interessato i datori di lavoro privati che operano con il sistema Uniemens, con riferimento a determinate tipologie di anomalie rilevate nei flussi di denuncia.

Pertanto, con il messaggio n. 5062/2020 venivano specificate le tipologie di anomalie e le indicazioni per procedere al recupero dei contributi non versati laddove per il lavoratore venisse accertata la presenza di anzianità contributiva ante 1.1.1996 e l'assenza di esercizio dell'opzione per il sistema contributivo (ex art. 1, co. 23, l. n. 335/1995)

Con il messaggio citato si precisava che il regime sanzionatorio da applicarsi sarebbe stato quello previsto in caso di omissione contributiva (art. 116, co. 8, lettera a) e non di evasione contributiva.

Ciò in quanto nel caso di regolarizzazione che consegua alla variazione dello *status* del lavoratore – da "nuovo iscritto" a "vecchio iscritto" – e che determina la legittimazione dell'Istituto al recupero della contribuzione IVS per effetto della rilevata differenza di imponibile preso a riferimento ai fini dell'adempimento mensile, non risulta ravvisabile l'intento del datore di lavoro di occultare le retribuzioni erogate.

Naturalmente, l'avvio delle attività di controllo sulla corretta applicazione del massimale ha determinato una serie di contestazioni sulla misura delle sanzioni civili richieste.

In particolare, le eccezioni mosse dalle imprese – e dal nostro Sistema centrale supportate e rappresentate nelle apposite sedi – sono state dirette a evidenziare la connotazione di incertezza dell'obbligo contributivo che, restando condizionato dalle scelte del lavoratore, può, nel corso del rapporto di lavoro, incidere sulla misura dell'onere contributivo che, ove assolto sulla base dell'originaria

dichiarazione del lavoratore, potrebbe in concreto determinare una conseguente omissione. Del resto, la L. n. 335/1995 – con riferimento al massimale annuo della base contributiva e pensionabile – non ha previsto specifici obblighi (e conseguenti sanzioni in caso di violazione) in capo ai lavoratori in ordine alla comunicazione al datore di lavoro degli elementi che possono essere destinati a modificare la misura dei conseguenti obblighi contributivi.

In mancanza di comunicazione del lavoratore, il datore di lavoro continua ad adempiere all'obbligo contributivo ritenendo ancora utile, ai fini della misura della contribuzione dovuta, l'unica dichiarazione resa dal lavoratore all'atto dell'assunzione.

In virtù di quanto sopra esposto, l'Inps ha deciso di applicare, fermo restando l'integrale pagamento dei contributi dovuti, la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali, sul presupposto che, in assenza di rettifica della dichiarazione originariamente resa dal lavoratore sulla presenza o meno di versamenti contributivi ante 1.1.1996, il datore di lavoro avrebbe continuato a considerare regolarmente adempiuto l'obbligo contributivo

La *ratio* della scelta – da noi caldeggiata e sostenuta e poi dall'Istituto adottata – deve ravvisarsi nell'esigenza di evitare conseguenze eccessivamente onerose in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuto a situazioni di obiettiva incertezza non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro.

Pertanto qualora le imprese avessero già provveduto a ottemperare alle richieste dell'Inps di regolarizzazione inviate lo scorso anno e che non tenevano conto di questa importante novità sarà possibile procedere con le richieste di recupero.

All.to

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200829 f.cotini@confindustria.sa.it

COMUNICAZIONI | Chiusura Uffici per Festività Natalizie

scritto da Angelica Agresta | Dicembre 22, 2021

Informiamo che in occasione delle prossime Festività natalizie gli Uffici di Confindustria Salerno resteranno chiusi da **venerdì 24 dicembre 2021** a **venerdì 7 gennaio 2022.**

Con l'occasione si formulano i migliori Auguri di un sereno Natale e felice Anno Nuovo

Per eventuali esigenze/urgenze:

Angelica Agresta – Coordinatrice Organizzazione Interna

cell. 3491624209 a.agresta@confindustria.sa.it

Monica De Carluccio Coordinatrice Attività Associative

Cell. 349 1622836 m.decarluccio@confindustria.sa.it

Giuseppe Baselice Responsabile Relazioni Industriali

Cell. 349 1622836 g.baselice@confindustria.sa.it

FORMAZIONE | Al via il Bando per la selezione di 21 giovani partecipanti (18 – 35 anni) a SALERNO al Corso per TECNICO SUPERIORE per l' Automazione ed i sistemi meccatronici

scritto da Monica De Carluccio | Dicembre 22, 2021
Sul sito della Fondazione Antonio Bruno – ITS Sistema Meccanico (https://www.itsantoniobruno.it/bando-selezione-corso…/) è stato pubblicato il **bando per partecipare alle selezioni del percorso professionalizzante biennale gratuito "*Tecnico Superiore per l'Automazione ed i sistemi meccatronici*"**, organizzato da Confindustria Salerno insieme con ITS Antonio Bruno e Istituto Istruzione Superiore "Galilei – Di Palo" – Salerno.

TARGET

21 posti disponibili per giovani dai 18 ai 35 anni (non compiuti) – inoccupati, disoccupati, occupati, studenti – che abbiano conseguito un qualsiasi diploma.

MODALITA' e TERMINI di ISCRIZIONE

La domanda di ammissione ai corsi dovrà essere presentata **utilizzando il modello Allegato 1** che, compilato in tutte le sue parti e corredato dei documenti richiesti, va inviato a mezzo mail all'indirizzo info@itsantoniobruno.it oppure itsantoniobruno@pec.it **entro e non oltre le ore 24:00 del 17 gennaio 2022**. L'oggetto della mail dovrà riportare la seguente dicitura: **"Domanda di ammissione al Corso di Tecnico Superiore per l'Automazione ed i Sistemi meccatronici- SALERNO"**

SELEZIONI

Le selezioni – che si svolgeranno secondo le modalità di cui all'Allegato 2 – prevedono una prova scritta, fissata per il giorno 20/01/2022, e colloqui tecnico/motivazionali a partire dal 24/01/2022, secondo un calendario che sarà successivamente comunicato.

PERCORSO FORMATIVO

Il ***corso prenderà avvio il 31 gennaio 2022*** e sarà svolto presso la sede ***dell'I.I.S. "Galilei – Di Palo"***, in via Smaldone snc – Salerno, oltre a tutte le sedi necessarie ed opportune per le attività previste nel programma formativo, in particolare aziende ospitanti e laboratori.

Il percorso è biennale e avrà la **durata di 1.960 ore di cui**:

– circa il 60% dedicate a lezioni ed esercitazioni con Didattica Laboratoriale;

– circa il 40% dedicate ad attività di stage in azienda.

Nel richiamare la nostra precedente comunicazione, in calce, evidenziamo che tutti i dettagli sono disponibili nel bando e nella brochure illustrativa di sintesi, che si allegano alla presente.

Allegato 2-BANDO CORSO SISTEMI 2022-23-MODALITA SELEZIONE Allegato-1-DOMANDA ISCRIZIONE CORSO SISTEMI 2022-23- SALERNO BANDO SELEZIONE- CORSO SISTEMI 2022-2023 brochure bando ITS MECCATRONICO_its Bruno_SALERNO CORSO SISTEMI – SALERNO

SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA

scritto da Annamaria Laurenzano | Dicembre 22, 2021

Un’economia a misura d’uomo, serve un cambio culturale

scritto da Annamaria Laurenzano | Dicembre 22, 2021
articoli_21_12_2021 1